

Chiusura delle liti fiscali pendenti. Le sanzioni dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi non sono "collegate ai tributi"

Definizione agevolata delle controversie tributarie



Le sanzioni tributarie amministrative ex art. 8 comma 2, del D.L. n. 16 del 2012, rapportate all'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non

effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi, ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, **non si possono considerare “collegate ai tributi cui si riferiscono” in quanto non sono correlate a maggiori imposte accertate**, posto che il richiamato comma 2 dell’articolo 8 del D.L. n. 16 del 2012 dispone che *«non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell’ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi»*. Questo il principio alla base della [risposta ad interpello n. 113 del 18 aprile 2019](#), nella quale si è statuito che per la definizione delle controversie concernenti gli atti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 del D.L. n. 12 del 2012, **è necessario il versamento del 40 per cento del valore della lite**, non potendosi considerare la stessa assorbita dalla definizione della controversia concernente le maggiori imposte accertate.

[Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 113 del 19 aprile 2019](#), con oggetto: CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate – Definizione agevolata articolo 6, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Determinazione del valore della controversia e degli importi dovuti – Percentuali di riduzione – Percentuali relative alle controversie aventi ad oggetto esclusivamente sanzioni – Sanzioni irrogate con atti separati – Sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi – Sanzioni non collegate al

tributo – Fondamento – Art. 8, comma 2, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv. con mod. dalla L. 26/04/2012, n. 44

Liti fiscali: i dettagli per la definizione del contenzioso con l'Agenzia delle entrate

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6 E del 1° aprile 2019: *«CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PACE FISCALE – Chiusura delle liti fiscali pendenti – Definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate – Ambito di applicazione – Domanda di definizione – Determinazione degli importi dovuti – Importi scomputabili – Rapporti con la rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione – Perfezionamento della definizione – Termini e modalità di pagamento – Sospensione dei giudizi – Sospensione dei termini di impugnazione – Diniego di definizione – Estinzione del processo – Artt. 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L. 17/12/2018, n. 136 – Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 18/02/2019, prot. n. 39209/2019»*

Il modello e le istruzioni per la domanda

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 febbraio 2019, prot. n. 39209/2019: *«Modalità di attuazione dell'articolo 6 e dell'articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi»*

Costi da reato e fatture false: l'Agenzia delle Entrate prende posizione sugli aspetti interpretativi ed applicativi legati alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 16/2012

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32 E del 3 agosto 2012: *«IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione dei redditi –*

SANZIONI TRIBUTARIE – Indeducibilità di costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo – Sanzioni per l'utilizzo di fatture relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati – Nuova disciplina con efficacia retroattiva introdotta dall'art. 8, commi 1, 2 e 3, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv. con mod. dalla L. 26/04/2012, n. 44 – Art. 14, comma 4-bis, della L. 24/12/1993, n. 537 – Art. 109, comma 6, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»